

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MASSOBRIO, ARTOM, BOSSO, ROTTA e PASQUATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1964

Soppressione della ritenuta di pensione di cui
all'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che molti pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'I.N.P.S., data la insufficienza del trattamento pensionistico di cui godono sono costretti, per far fronte alle impellenti necessità della vita, a trovarsi una occupazione di lavoro anche se giunti in età avanzata. Orbene tali pensionati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, quale risulta modificato dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, si vedono decurtato il loro modesto trattamento pensionistico d'una trattenuta pari ad un terzo dell'intero ammontare della pensione.

L'ingiustizia d'una tale disposizione appare in tutta la sua evidenza se si riflette sulla circostanza che tale pensione non è certo una beneficenza dello Stato, ma l'effetto della capitalizzazione di versamenti fatti dal datore di lavoro e dal lavoratore, una capitalizzazione, per di più di gran lunga inferiore, nella media, alla rendita che sarebbe derivata al pensionato da una normale capitalizzazione delle somme versate anche ad un tasso assai modesto (4 per cento). Nè può valere controbattere che anche

lo Stato, con propri versamenti, concorre alla formazione del trattamento pensionistico, sia perchè tale suo concorso, fissato nella misura del 5,25 per cento dovrebbe essere destinato alla sola assistenza e non alla previdenza propriamente detta, sia perchè è noto che lo Stato stesso è in debito di parecchi miliardi per il pagamento all'I.N.P.S. di tale sua contribuzione. Ma non basta. Se tale ritenuta fosse in ragione d'un principio generale applicato a tutti i pensionati che si trovino un'altra occupazione, i pensionati dell'assicurazione generale dell'I.N.P.S., che sono, tra l'altro i titolari dei più modesti trattamenti (la media non arriva alla 20.000 lire mensili), non si vedrebbero, almeno, discriminati e gravemente sperequati nei confronti degli altri pensionati. Attualmente invece mentre ai pensionati dello Stato che si trovino un'altra occupazione non viene operata alcuna ritenuta fino al limite delle 60 mila lire mensili (ed il Governo ha per di più presentato un apposito disegno di legge per esentare da ritenuta l'intera pensione), mentre ai pensionati delle gestioni speciali della stessa I.N.P.S. non viene altresì operata alcuna ritenuta, proprio ai titolari

dei più modesti trattamenti pensionistici la ritenuta in parola viene inesorabilmente applicata. Tutto ciò mentre porta grave disagio ai pensionati suddetti dà, per contro, un assai relativo beneficio alle casse dello I.N.P.S.: 17 miliardi circa, come è riportato nel rendiconto generale del 1962.

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 10 maggio 1963 aveva fatto nascere molte speranze nella categoria dei pensionati soggetti alla ritenuta in parola; tale sentenza, com'è noto, nello statuire la illegittimità costituzionale della ritenuta di un quarto applicata ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nei confronti dei pensionati a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ha però rilevato solo un'illegittimità cosiddetta « formale » della disposizione incriminata (il decreto esorbitava dai limiti della delega ricevuta) sicchè il beneficio da essa derivato non si è potuto estendere alla generalità dei pensionati I.N.P.S. Ma il fatto che taluni pensionati abbiano un beneficio ed altri no solo perchè la legge che riguarda gli uni è stata male articolata mentre la legge che

riguarda gli altri è stata ben articolata, pone evidentemente la necessità per elementari ragioni di giustizia ed umanità, di modificare le leggi in modo tale da applicare a tutti uno stesso peso ed una stessa misura.

Se si ritiene quindi giusto che agli impiegati dello Stato debba esser liquidata per intero la pensione anche oltre le 60 mila lire mensili, se si ritiene opportuno esentare da ritenute i pensionati delle gestioni speciali I.N.P.S., i quali godono di pensioni di gran lunga superiori alla media, non può non ritenersi giusto ed opportuno ad un tempo far godere degli stessi benefici anche i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti che si vedono liquidata una modestissima pensione.

L'onere di 17 miliardi annui che la proposta comporta non pare eccessivo: e la cifra ci sembra che possa essere facilmente reperita tra quei 43 miliardi stanziati nell'esercizio 1963-64 per l'attuazione dell'ordinamento regionale. Le ragioni di giustizia e socialità che abbiamo cercato di mettere in luce, ci portano a sperare che non mancherete di dare al presente disegno di legge la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È abrogato l'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, quale risulta modificato dal secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Art. 2.

All'onere di lire 17 miliardi e 505 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 414 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.